



Sent. n. 84/2024/C

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9042/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salvia presso il cui studio in Potenza, al Viale G. Marconi n. 219, è elettivamente domiciliato;

contro l'I.N.P.S., sede di Potenza in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Basilicata, Ufficio gestione risorse, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, nonché contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*; avverso la determinazione della Direzione Provinciale INPS di Potenza del 14/9/2023, che ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla pensione diretta per inidoneità assoluta e permanente al servizio in luogo della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della L. 335/1995.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza dell'11 novembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'avv. Antonio Salvia per la ricorrente, l'avv. Vito Dinoia per l'INPS, e la dott.ssa Rosanna Arenella per il Ministero dell'economia e delle Finanze; nessuno è presente per l'Agenzia delle Entrate,

Direzione Regionale della Basilicata.

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 06/12/2023 il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della L. 335/1995, dalla data della domanda amministrativa, con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei relativi ratei, incrementati di interessi legali e rivalutazione monetaria, e alla refusione delle spese di lite.

Dagli atti risulta che, a seguito della domanda presentata in data 02/12/2021, il sig. XXX, dipendente della Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Basilicata, veniva sottoposto a visita dalla Commissione Medica di Verifica di Potenza presso il Ministero dell'Economia e Finanze la quale, con verbale modello BL/G – n. 5184 del 6/07/2022, così concludeva:

«A) Temporaneamente non idoneo in modo assoluto al servizio per gg. 90 (novanta)

B) La sussistenza della assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa sarà valutata al termine del periodo di temporanea non idoneità assoluta».

La stessa Commissione, con verbale modello BL/G – n. 5306 del 13 marzo 2023, esprimeva il seguente giudizio medico-legale:

«A) Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs. 165/2002

B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività

lavorativa».

Con provvedimento del 21/3/2023 l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 55-octies, d.lgs. n. 165/2001, disponeva dalla predetta data la risoluzione del rapporto di lavoro del sig. XXX, al quale veniva conferita la pensione diretta di inabilità con provvedimento del 14/9/2023 della Direzione Provinciale INPS di Potenza.

Con l'atto introduttivo del giudizio, esponendo di essere affetto dalle gravi infermità ivi indicate, l'odierno ricorrente – allegando, a sostegno della fondatezza della sua domanda, consulenza medico-legale di parte – chiedeva che, previa CTU, gli venisse riconosciuto il trattamento pensionistico ex art. 2, comma 12, della L. 335/1995.

L'Agenzia delle Entrate, con memoria di costituzione e difesa depositata il 29/02/2024, chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, esponendo tra l'altro che *«L'agire dell'Amministrazione...»*, come descritto nel predetto atto, era stato *«... coerente col dato normativo, in considerazione dell'accertamento effettuato dalla Commissione Medica competente, essendo, come noto, la pensione di inabilità circoscritta alle fattispecie in cui sussista un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335), requisito non sussistente nella fattispecie»*.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria depositata il 23/03/2024, dopo aver ripercorso la vicenda amministrativa, chiedeva preliminarmente volersi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di propria legittimazione passiva, non essendo il rapporto pensionistico imputabile ad attività provvedimentale posta in essere dallo stesso Ministero in quanto: il

processo verbale delle Commissioni mediche, come ribadito più volte dalla giurisprudenza, ha natura ed efficacia di atto endoprocedimentale e l'eventuale lesione degli interessi del ricorrente è determinata solo dal provvedimento finale adottato dall'Ente previdenziale; l'Agenzia delle entrate, al pari delle altre Agenzie Fiscali, è un ente autonomo dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa. Nel merito il predetto Ministero chiedeva il rigetto della domanda giudiziale perché totalmente infondata in fatto e in diritto, non essendo provate le condizioni invalidanti prescritte dalla legge e non essendo all'uopo ammissibile la richiesta di CTU.

Con memoria difensiva depositata in data 25/03/2024 si costituiva anche l'INPS, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e di onorari, affermando che la *«pensione diretta di inabilità del sig. XXX è stata liquidata dall'INPS a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica e permanente, così come decretato dall'ente di appartenenza»*, a seguito di accertamento dello *«status di inabilità del sig. XXX»* eseguito dalla competente Commissione medica di verifica; sicché, sulla base di siffatto *«giudizio medico legale assolutamente insindacabile in fase amministrativa»*, l'ente previdenziale *«ha agito applicando il decreto emesso dal Ministero sulla base del giudizio espresso in sede di visita medica»*.

Con ordinanza n. 5/2024/C dell'8/04/2024 questa Sezione riteneva necessario che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venisse formata Relazione di perizia medico legale finalizzata a chiarire, previa visita diretta della ricorrente, se lo stesso, all'epoca della cessazione dal servizio, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e ciò al fine di verificare i presupposti per l'esistenza del diritto a

pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, c. 12, della l. n. 335/1995, nonché ogni altro elemento utile per la decisione della controversia.

In data 12/08/2024 perveniva la bozza di parere del CML che riteneva che, all'epoca del giudizio espresso dalla CMV con verbale datato 13.03.2023, il ricorrente si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il suddetto giudizio medico-legale, in assenza di osservazioni provenienti dalle parti del presente giudizio, veniva confermato dal CML incaricato, con parere definitivo depositato in data 12/09/2024.

Con memoria difensiva depositata in data 24/10/2024, il Ministero dell'Economia e delle finanze, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, insisteva nella già proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva, impugnando e contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e prodotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

In sede di odierna udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente, nel riportarsi al contenuto dei propri atti di causa, chiedeva l'accoglimento delle richieste ivi formulate. Le amministrazioni resistenti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base della giurisprudenza che esclude la legittimazione passiva degli organi che rendono pareri endoprocedimentali, non autonomamente lesivi di diritti pensionistici.

Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito indicati.

L'approfondimento istruttorio, svolto dal C.M.L. dell'Ospedale San Carlo di Potenza nel rispetto delle garanzie del contraddittorio previste nella disciplina della corretta formazione dell'attività consulenziale, alla luce degli espletati accertamenti, clinici e documentali, ha tra l'altro evidenziato:

- che *«Nel caso specifico oggetto del presente accertamento, il Sig. XXX, di anni XXX all'atto di presentazione della domanda di Pensione di Inabilità... presentava un quadro clinico di rilevante gravità, caratterizzato da cecità congenita, esiti di asportazione chirurgica di astrocitoma, ipertensione arteriosa, forte incremento ponderale (peso attuale 184 Kg) associato a problematiche muscoloscheletriche ed articolari, nonché all'insorgenza di un grave disturbo depressivo esacerbato in epoca pandemica»;*

- che pertanto *«...trattasi di un complesso plurimorboso che limita grandemente la capacità lavorativa del Sig. Capace, il quale riscontra marcate difficoltà nell'espletamento della propria mansione di centralinista, stante il grave eccesso ponderale, nonché l'estrema limitazione funzionale muscolo-scheletrica ed articolare, che lo obbliga per periodi di tempo prolungato in posizione assisa, con conseguenti ripercussioni sia sulla motilità degli arti inferiori che sulla funzionalità del rachide»;*

- che, in aggiunta, *«il grave disturbo depressivo con ansia libera, legato alle difficoltà relazionali e comunicative patite dal XXX in ambito lavorativo, ben potrebbe presentare un peggioramento legato al reinserimento in ambiente già produttivo di grave limitazione psico-somatica»;*

- che, infine, *«...la pur residua capacità lavorativa risulta del tutto abolita a causa del quadro disfunzionale inficiante le abilità logico intellettive e relazionali del periziando, correlato alla assunzione di terapia antidepressiva*

avente tra i principali effetti collaterali sonnolenza, disturbi dell'attenzione, capogiri, agitazione, tremori, spasmi muscolari, aggressività, confusione».

Nelle conclusioni il CML ha quindi riportato il seguente giudizio medico-legale:

«Dalla disamina documentale emerge chiaramente che all'epoca del giudizio espresso dalla CMV con verbale datato 13.03.2023 il sig. XXX presentasse una condizione di compromissione della capacità lavorativa non solo di tutte le mansioni proprie o equivalenti rispetto al profilo di inquadramento ma anche uno stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa».

Rilevato che, in considerazione delle questioni eminentemente tecniche, di carattere medico-legale, che caratterizzano i giudizi della tipologia all'esame, va riconosciuta particolare valenza ai pareri espressi dagli organi di consulenza, questo Giudice ritiene di poter condividere quanto espresso nel surriferito esaustivo e motivato parere.

Sulla scorta della ricostruzione e dell'analisi dei fatti compiuta, pertanto, il CML interpellato ha accertato che il ricorrente si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995, fin dall'epoca della visita del 13/03/2023 eseguita presso la CMV di Potenza presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In parziale riconoscimento delle richieste del ricorrente, però, il riconoscimento dei ratei pensionistici non può decorrere dalla data della domanda amministrativa (02/12/2021), come richiesto nell'atto introduttivo, in quanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D.M. n. 187/1997, non può risalire a data antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (come sopra si è visto, il ricorrente è stato collocato in quiescenza con decorrenza dal 21/03/2023); da quest'ultima decorrenza, pertanto, l'INPS va condannato al pagamento delle somme

conseguentemente dovute, con gli interessi legali a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti, della definizione con pronuncia in rito della domanda proposta nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, nel merito, del non integrale accoglimento delle domande attoree, si dispone l'integrale compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, dichiara il difetto di legittimazione del Ministero dell'Economia e delle finanze e, nel merito, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza dell'11 novembre 2024.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria l'11 novembre 2024

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO